

ROMA



ESPOSTO

La Consigliera Capitolina

ECCELLENTISSIMA

Procura Regionale Lazio della Corte dei Conti

All'attenzione del Presidente Roberto Benedetti

PC Sua Eccellenza il Prefetto di Roma

Dott. Matteo Piantedosi

Oggetto: Esposto sulla omessa risposta a due interrogazioni a risposta scritta di "sindacato ispettivo" (Art. 105 del Reg. Com. 20gg.) sugli effetti degli oneri da passività latenti sul bilancio ordinario del Comune di Roma a seguito della chiusura della gestione commissariale e sulla carenza personale per l'attività di ricognizione delle procedure espropriative pregresse da esaminare per effetto della Legge n. 145 e impatto della chiusura della gestione commissariale e del debito da espropri sul bilancio capitolino.

Premesso che

- Nel corso del 2008, successivamente all'insediamento dei nuovi organi elettivi del Comune di Roma, si è manifestata una situazione finanziaria critica per cui l'attività istituzionale ha rischiato di essere paralizzata, con conseguente sospensione dell'erogazione dei servizi pubblici, compresi quelli essenziali.
- Alla luce di tale situazione così certificata dagli ispettori del MEF della ragioneria generale dello Stato, in alternativa alla dichiarazione di dissesto prevista per tutti gli enti locali, si è stabilito una disciplina particolare con la quale, oltre agli organi della Gestione Ordinaria, ha portato alla costituzione della Gestione Commissariale con la nomina di un Commissario Straordinario del Governo per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso e un bilancio separato rispetto alla gestione ordinaria a partire dalla data del 28 aprile 2008 con due gestioni autonome.
- Con l'approvazione del Piano di rientro DPCM 5 dicembre 2008 si stabiliscono ulteriori disposizioni relative alla Gestione commissariale.

- A seguito della normativa citata sono state create due gestioni separate: la prima con competenza sulla gestione dell'Amministrazione comunale fino alla data del 28 aprile 2008 (Gestione Commissariale); la seconda competente a gestire il periodo successivo al 28 aprile 2008 (Gestione Ordinaria) ed affidata agli organi istituzionali del Comune di Roma (oggi Roma Capitale, decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156).
- In forza di uno speciale regime derogatorio delle disposizioni generali in materia di dissesto finanziario Legge 133/2008, il bilancio ordinario di Roma Capitale, è stato depurato da crediti e debiti di cospicuo importo già maturati ed esigibili alla data del 28 aprile 2008, nonché dagli oneri di ammortamento di operazioni di indebitamento, di varia natura, già contratte a tale data, nonché esonerato da obblighi di accantonamenti per oneri latenti da contenzioso non pre-individuati analiticamente e da passività fuori bilancio, tutti traslati ad una Gestione speciale Commissariale statale.
- La Gestione Commissariale ha assunto due funzioni fondamentali la prima rivolta alla ricognizione della situazione debitoria di competenza della Gestione Commissariale e alla rilevazione della correlata massa attiva; la seconda alle attività rivolte alla estinzione del debito.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato nominato inizialmente il Sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno quale Commissario Straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria dello stesso Comune e delle società da esso partecipate.
- Con il decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 5 maggio 2010 è stato nominato il dott. Domenico Orasi Commissario straordinario sulla base dell'art. 78 della legge 112 del 2008, che ha predisposto il documento di accertamento del debito.
- Il 4 gennaio 2011 è stato nominato il dott. Verazzani Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro sulla base dell'art. 78 della legge 112 del 2008.
- Il nuovo Commissario straordinario del Governo è stato autorizzato a procedere alla "definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva; sono stati definiti ulteriormente i criteri con cui includere le partite nel Piano di rientro (Art. 4, comma 8 bis, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42).
- Il Commissario straordinario del Governo è stato autorizzato a procedere all'accertamento definitivo del debito alla data del 30 luglio con effetti a decorrere da dicembre 2010 e a darne immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro (Art. 14, commi 13 bis e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
- A partire dal 2010 la gestione commissariale ha avuto in entrata 500 milioni di euro l'anno, di cui 300 trasferiti dallo Stato centrale (ridotti a 119,8 milioni nel 2014 a seguito di una cartolarizzazione dei pagamenti futuri) e 200 versati da Roma Capitale che li ricava attraverso una maggiorazione di 0,4% dell'addizionale comunale sull'Irpef dei residenti e dai ricavi di una sovrattassa applicata ai turisti in partenza dagli aeroporti romani (Fiumicino e Ciampino).
- A seguito delle intervenute dimissioni da parte della Dott.ssa Silvia Scozzese dell'incarico di Commissario Straordinario di Governo in data 18 maggio 2018 è stato nominato il Commissario per la gestione commissariale il Dott. Alessandro Beltrami (decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2018).

Considerato che

- Con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (commi 927-930) Roma Capitale dovrà accertare con un termine finale di 36 mesi (31 dicembre 2021) definitivamente la massa passiva non finanziaria del debito romano, per la presentazione delle istanze di liquidazione da parte dei responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale e la conseguente definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario Straordinario, da approvarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
- Con la Legge di Bilancio 2019 (commi 927-930) si dispone che fino al 31 dicembre 2021 sarà definitivamente accertata la massa passiva commerciale del debito romano che inizialmente si compone di circa 3,4 miliardi di euro: 1 miliardo di espropri; 600 milioni di contenziosi definiti solo in primo grado; 500 milioni di debiti fuori bilancio; 1 miliardo di debiti verso Roma Capitale; 300 milioni di altre posizioni ancora da definire. Per quanto riguarda la massa attiva ci sono 6-700 milioni relativi a ruoli fino a 1.000 euro che sono stati annullati per effetto del Decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria".
- Con la Legge di Bilancio 2019 al comma 932 si stabilisce che "la gestione commissariale ha comunque termine allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli Uffici di Roma Capitale" (articolo 14, comma 13-ter del D.L. 78/2010).
- La normativa di riferimento della Gestione Commissariale è stata ulteriormente aggiornata dall'art. 38 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con legge n. 58 del 28 giugno 2019, il quale ha previsto quanto segue:
 - Comma 1: Disciplina della gestione dei crediti e debiti di competenza della Gestione Commissariale al termine dei 36 mesi previsti dall'art. 1 comma 927 e seguenti della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 per l'accertamento definitivo della massa passiva, con particolare riguardo ai residui attivi e passivi nei confronti di Roma Capitale;
 - Commi da 1-bis a 1-sexies: Previsione dell'accollo da parte dello Stato del debito residuo derivante dal prestito obbligazionario City of Rome 5,345% di scadenza 27/1/2048 - ISIN XS0181673798 (nel seguito per brevità "BOC") con contestuale riduzione dei contributi pluriennali di cui la Gestione Commissariale è destinataria in forza di quanto previsto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del relativo limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui predetti contributi;
 - Comma 1-septies: Destinazione, per gli anni dal 2020 al 2022, dei minori esborsi eventualmente derivanti operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione Commissariale ad un fondo destinato al concorso per il pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane;
 - Comma 2: Introduzione della possibilità per la Gestione Commissariale di ricorrere ad anticipazioni di liquidità da parte di Roma Capitale.
- Nel debito finanziario di competenza della Gestione commissariale vi era anche il prestito obbligazionario quotato alla Borsa di Lussemburgo (City of Rome, Isin Code XS0181673798) di tipo bullet (pagamento annuale dei soli interessi e rimborso a scadenza dell'intero capitale) emesso in tre *tranche* a partire dal 2003 per un ammontare di 1,4 miliardi di euro (Boc). Nel 2007 il Boc fu rinegoziato, prorogando la scadenza al 27 gennaio 2048, (quando dovrà essere restituito l'intero capitale, per il quale non si stanno facendo accantonamenti) e definendo un tasso di interesse fisso al 5,345%, con una spesa per interessi di circa 75 milioni di euro l'anno.

- In fase di conversione del decreto legge 30 aprile 2019, n 34 (Decreto Crescita), convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato introdotto il comma 1-bis dell'articolo 38: Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
- Lo stesso commissario il 10 maggio 2019 è stato audito nelle Commissioni riunite di Camera e Senato di Bilancio e Finanze sul D.L. 34/2019 in materia di crescita con all'ordine del giorno l'audizione del Commissario straordinario del governo (Dott. Alessandro Beltrami) per il piano di rientro per il debito pregresso del Comune di Roma dove fa un riepilogo sulla situazione della gestione commissariale per entrare poi nel merito della crisi di liquidità nella gestione del debito straordinario di Roma e propone tre possibili soluzioni di cui una recepita poi nella legge n. 58 entrata in vigore l'11 maggio 2019.
- Il commissario straordinario nella relazione per l'anno 2017 concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale (art. 14, comma 13 quater del decreto -legge 31 maggio 2010 n°78 e ss.mm.) ha posto la condizione della sostenibilità finanziaria con l'analisi dei flussi di cassa paventando "...il rischio di insolvenza determinato da condizioni di crisi di liquidità nella gestione dei pagamenti....è previsto squilibrio di cassa a partire dal 2022 e fino al 2032". Anche nella relazione del 2018 si riporta che i pagamenti certi sul fronte del debito finanziario, e i pagamenti dei debiti commerciali stimati (€ 200 milioni), gli attuali flussi di cassa portano a prevedere una crisi di liquidità nel periodo 2022-2034 con una punta negativa pari a circa € 250 milioni. Di procedere alla riscossione delle entrate della massa attiva il commissario non fa nessun riferimento utile a scongiurare la crisi di liquidità.
- Il decreto, per superare la crisi di liquidità prevista e gestire la fine del commissariamento a partire dal 2022, permette a Roma Capitale di promuovere iniziative affinché i possessori delle obbligazioni City of Rome, (al 5,345% di scadenza 27/1/2048 ISIN XS0181673798 per un importo di 1,4 miliardi di euro), aderiscono all'operazione di trasferire al Tesoro la titolarità del BOC emesso dal Comune di Roma in cambio, ridurre gradualmente la provvigione in favore della gestione commissariale (o chi per essa) a partire dal 2022, facendo sì che l'ammontare complessivo dei flussi futuri (3,6 miliardi di euro) si compensi.
- Con la delibera n°3 del 16 gennaio 2020 l'Assemblea Capitolina ha preso atto e approvato l'Accollo del prestito obbligazionario RomeCity 5,354 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.4 miliardi di Euro da parte di Repubblica Italiana, come previsto dall'art. 48, comma 1 bis del D.L. n. 34/2019, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 (Dec. G.C. n. 79 del 29 novembre 2019). Per finanziare tale operazione è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per un importo pari a 2,17 miliardi di euro.
- I possessori delle obbligazioni City of Rome, (al 5,345% di scadenza 27/1/2048 ISIN XS0181673798 per un importo di 1,4 miliardi di euro), hanno aderito all'operazione di trasferire al Tesoro la titolarità del BOC emesso dal Comune di Roma- in fase di conversione del decreto legge 30 aprile 2019, n 34 (Decreto Crescita), convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato introdotto il comma 1-bis dell'articolo 38: Roma Capitale promuove le

iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa, l'assemblea degli obbligazionisti, che si è tenuta il 17 gennaio 2020 presso Clifford Chance Studio Legale Associato in via Broletto 16 a Milano, ha votato all'unanimità dei presenti (87,01%), la proposta di trasferimento allo Stato della titolarità dell'obbligazione a parità di condizioni.

- A partire dal 2016 il prezzo dell'obbligazione ha avuto un andamento crescente, man mano che l'iter legislativo si è poi concretizzato.
- La ridenominazione del BOC in titolo di Stato ha fatto acquisire immediatamente valore a chi possedeva l'obbligazione con un vantaggio economico immediato (per via dell'upgrading) quindi la banca avrebbe continuato a fornire un rendimento del 5,345% fino al 2048 con garanzia dello Stato.
- Si è spostato la parte dell'onere del debito dalla gestione commissariale a carico del Ministero dell'Economia e Finanze, creando un vantaggio di fatto al possessore dell'obbligazione che sarà garantito dallo Stato e consente ai suoi possessori di utilizzarlo come collaterale.
- La mancata rinegoziazione delle condizioni del prestito obbligazionario, ha generato un indubbio vantaggio solo per i possessori delle obbligazioni, incidendo sull'indice di adeguatezza patrimoniale degli istituti di credito che la detengono; non a caso il prezzo dell'obbligazione è aumentato del 37% tra il 1° aprile 2019 e il 30 agosto 2019 (il periodo in cui è stato deciso l'accollo del Boc allo Stato) e da allora si è mantenuto su livelli elevati.

Visto che

- L'attività straordinaria della gestione commissariale, a seguito del Dpcm di definitiva rilevazione della massa passiva che dovrà essere firmato dall'attuale Presidente del Consiglio, come prevede il comma 932 della Legge 145, che stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.
- La legge specifica che, a seguito della chiusura della gestione commissariale, sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, iscrivendo in bilancio di Roma un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione dei residui attivi e passivi.
- Con invio tramite PEC il 29 aprile 2019 è stata tempestivamente allertata con nota la Ragioneria Generale di Roma Capitale delle possibili conseguenze che questa scelta politica nazionale avrebbe comportato sui conti capitolini e quali criticità si sarebbero verificate per le finanze di Roma Capitale per effetto dell'approvazione della Legge di Bilancio 2019 (commi 927-930) e come avrebbe impattato la chiusura sul bilancio ordinario di Roma nell'ipotesi di approvazione del decreto crescita. Il decreto crescita infatti ha previsto la cancellazione dei residui attivi (1,14 miliardi di euro) e passivi (266 milioni di euro) riferibili ad obbligazioni giuridicamente

perfezionate, quantunque ritenuti inesigibili o di difficile esazione che Roma Capitale ha nei confronti della gestione commissariale.

- Nel 2019 la sostituzione del sistema informativo SAP con JRoma ha consentito a Roma Capitale di separare la contabilità commissariale da quella ordinaria, tale cambio ha generato alcune criticità come ha dichiarato lo stesso commissario straordinario del debito di Roma nella Relazione sulla rendicontazione delle attività svolte per l'anno 2019 riguardanti la corretta attribuzione della regola contabile del Piano di Rientro rettificate in sede di predisposizione del rendiconto 2019.

Tenuto conto che

- Con la deliberazione n. 44/2019/PRSP il 23 gennaio del 2019 la Corte dei Conti, ha accertato irregolarità, afferenti ai rapporti finanziari tra gestione ordinaria e gestione commissariale e loro impatto sugli equilibri statici e dinamici dei bilanci di Roma Capitale, per il periodo 2008-2017 e, tra le criticità emerse, indica:
 - l'assenza di scritture di riconciliazione;
 - mancanza di atti di riaccertamento e o ricognizione dei crediti e debiti espunti "ab initio" dal bilancio di Roma e disallineamento con le partite imputate al bilancio commissariale;
 - errori di imputazione e irregolarità delle procedure di rettifica;
 - perdita di tracciabilità della gestione vincolata, indisponibilità di criteri di quantificazione dei debiti fuori bilancio maturati al 28 aprile 2008;
 - incertezza nella quantificazione degli oneri da espropriazione illegittime o occupazioni "sine titulo" avvenute prima del 28 aprile 2008;
 - incertezze concernenti i prestiti flessibili e le aperture di credito da ammortizzare a carico della massa passiva, rischi da contenzioso.
- I magistrati contabili hanno ordinato a Roma Capitale l'adozione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione della deliberazione n. 44/2019/PRSP, cinque misure correttive:
 1. procedere con immediatezza e carattere di assoluta priorità alla verifica di perdurante sussistenza, in base a validi titoli giuridici e di effettiva esigibilità dei crediti iscritti in massa attiva alla voce "crediti da riscuotere-parte corrente".
 2. Circa il riscontrato disallineamento fra impegni espunti dal bilancio di Roma Capitale nel 2008 e debiti ammessi alla massa passiva nel documento di aggiornamento del Piano di rientro del 2010 produrre certificazione attestante l'entità delle partite effettivamente corrispondenti ad impegni contabili e l'entità di quelle corrispondenti a spese non impegnate, distinte per tipologie e voci di imputazione in contabilità commissariale.
 3. Sempre con riguardo alle operazioni di definitiva rilevazione della massa passiva predisporre ed approvare, anche d'intesa con il Commissario straordinario, criteri preventivi di priorità, nonché modi e tempi di espletamento, avendo cura di riassumerne gli esiti periodicamente in appositi atti dedicati, da trasfondere negli atti di aggiornamento della contabilità commissariale di cui all'art. 1, comma 751, della Legge 208/2015.
 4. In via propedeutica alla definitiva quantificazione degli oneri per espropriazioni legati ad atti formali o ad acquisizioni "sine titulo" antecedenti al 28 aprile 2008, per la relativa imputazione all'una o all'altra gestione ex art. 1, comma 926, della legge di bilancio 2019, si provveda nell'immediato a fornire elenco parlante delle relative fattispecie, distinte per tipologia e con specificazione della riferibilità o meno a contenziosi pendenti.

5. Di avviare una puntuale verifica delle operazioni di prestito flessibile e aperture di credito sottoscritte antecedentemente al 28 aprile 2008, distinguendo per ciascuna di esse la componente già impegnata a tale data ai sensi dei commi 922 e 923 della legge n. 145/2018 ed ancora da ammortizzare da parte della Gestione Commissariale.

- Con deliberazione n. 87/2019/PRSP la Corte dei Conti il 30 settembre 2019 accoglie le richieste formulate da Roma Capitale di ulteriore termine per la presentazione della documentazione afferente all'adozione delle misure di cui ai punti nn. 2 e 4 nonché delle attività, poste in essere da Roma Capitale, finalizzate al superamento delle criticità rilevate ai punti 1, 3 e 5.
- Con deliberazione n. 15/2020/PRSP, la Corte dei Conti il 15 aprile 2020 ha valutato i riscontri forniti dall'Amministrazione capitolina circa l'adozione delle misure correttive di cui ai punti 2 e 4 della deliberazione n. 44/2019/PRSP e ha verificato l'adozione delle misure consequenziali disposte dalla deliberazione n. 44/2019/PRSP in merito ai punti 1, 3 e 5:
 - ✓ quanto alle misure consequenziali di cui ai punti nn. 1-3 accerta che i provvedimenti comunicati soddisfano la richiesta di avvio delle operazioni di riaccertamento delle poste attive e passive confluite nel conto commissariale;
 - ✓ quanto alla misura di cui al punto n. 5 dichiara l'impossibilità di pronunciare allo stato degli atti in ordine ai contenuti della disposta ricognizione e alla loro effettiva rispondenza a quanto richiesto; a pagina 17 della deliberazione la Corte rileva una differenza tra gli esiti del riaccertamento dei residui attivi e passivi trasmessi dall'Amministrazione Capitolina e quelli forniti dal Commissario Straordinario.
 - ✓ con riferimento ai punti 2 e 4 la Corte si riserva separata pronuncia la decisione sulla richiesta di rinvio parziale di adempimento ai suddetti punti, come avanzato da Roma Capitale.

Ritenuto che

- Il dipartimento urbanistica il 25 novembre 2019 con una nota (protocollo QI/181073) ricognitiva delle posizioni debitorie derivanti da procedure espropriative o da acquisizioni "sine titulo" antecedenti al 28-04-2008, sulle richieste formulate dalla Corte dei Conti, dichiara che fino al 2010 il debito da espropri è stato analizzato soltanto per il 20% del debito straordinario, inizialmente tale ricognizione (con la nota protocollo n° QI/37569 del 7 giugno 2010) ammontava per una cifra complessiva di soli 547 milioni di euro, tale cifra con un ulteriore aggiornamento (nota protocollo n° QI/39498 del 15 giugno 2010) ha raggiunto poi un miliardo di euro. Nel 2013 con l'attività di ricognizione di 1.550 procedure espropriative pregresse da esaminare l'ufficio espropri conferma il debito presunto di un miliardo di euro. Dalla stessa nota emerge che nel 2016 è stato depauperato l'Ufficio espropri del personale necessario per la gestione delle pratiche.
- L'ufficio espropri ha predisposto un'analisi dei fascicoli presenti in archivio attraverso il censimento dei procedimenti espropriativi pregressi con la creazione di una apposita Banca dati e ha effettuato l'analisi della documentazione censita e scansionata, individuazione dello stato della procedura sulla base dei documenti rinvenuti e individuazione del valore aggiornato delle aree oggetto di esproprio.
- La gestione commissariale nel 2013 (protocollo UC/2860 del 21 novembre 2013) aveva evidenziato che il provvedimento ex art. 42 bis avrebbe prodotto l'effetto traslativo "ex nunc", con la conseguenza che la relativa obbligazione non si poteva ritenere derivante da atti e fatti posti in essere alla data del 28 aprile 2008 e quindi non si poteva far gravare sul bilancio di competenza della Gestione Commissariale.

- In senso opposto si sono pronunciate l'Avvocatura Capitolina (prot. n. RF/13/138521 del 20 dicembre 2013 ed il segretariato Generale (nota prot. n. RC/22730 del 30 dicembre 2013) non condividendo l'orientamento restrittivo adottato dalla Gestione Commissariale.
- Tale conflitto è stato risolto soltanto con la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1 commi 925 e 926 (c.d. Finanziaria 2019) che ha ripartito gli oneri tra bilancio di competenza della Gestione Commissariale e bilancio di Roma Capitale, non senza ulteriori dubbi interpretativi, superati con il parere dell'Avvocatura Capitolina (prot. RF/68356 del 19 luglio 2019) e successiva nota del Segretariato Generale (prot. RC/26785 dell'11 settembre 2019).
- L'istruttoria precisa il dipartimento urbanistica sarà basata su due modalità di provvedimenti:
 - ✓ una proposta di deliberazione con la quale l'Assemblea Capitolina autorizza l'acquisizione dell'area e quindi riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio come indennizzo di competenza del bilancio capitolino
 - ✓ e una determinazione dirigenziale di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per la quota di indennizzo di competenza del bilancio commissariale.
- Per entrambi i provvedimenti non c'è la relativa copertura finanziaria in particolare per i costi di acquisizione delle aree illegittimamente occupate ed i costi accessori quindi non si ha un finanziamento nel bilancio ordinario di Roma Capitale e costituiscono debiti fuori bilancio.

Preso atto che

- Con la delibera n°93 dell'11 dicembre 2019 l'Assemblea Capitolina prende atto (nonostante non sia obbligata a farlo) delle misure correttive finalizzate al superamento delle criticità riscontrate e dell'accoglimento, da parte della Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti, delle richieste formulate da Roma Capitale di ulteriore termine per la presentazione della documentazione afferente all'adozione delle misure di cui ai punti nn. 2 e 4 della deliberazione n. 44/2019/PRSP e nonché delle attività, poste in essere da Roma Capitale, finalizzate al superamento delle criticità rilevate ai punti 1, 3 e 5 della medesima deliberazione.
- Con la deliberazione n° 114 l'Assemblea Capitolina il 18 settembre 2020:
 - prende atto (nonostante non sia obbligata a farlo) della delibera n. 15/2020/PRSP della Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti che, come riportato nella attestazione rilasciata dalla Ragioneria Generale di Roma Capitale (prot. RE 9013/2019 e UC 581/2019) sono confermate 784 posizioni debitorie rientranti complessivamente nella casistica, per un valore di debito residuo alla data del 1° gennaio 2018 (data di riferimento per le analisi effettuate) pari a € 778.977.096;
 - prende atto della massa attiva e passiva accertata per i punti 1-3-5 delle misure correttive e l'esito delle procedure di riaccertamento, così come riportato sia nella proposta di aggiornamento del Piano di Rientro al 30 novembre 2018 approvato con DPCM il 9 gennaio 2020 sia nella deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 93 del 11 dicembre 2019, è quello di seguito riportato:
 - l'esito della procedura di riaccertamento ha attestato nella massa attiva per 1.267.711.631 euro di "crediti da riscuotere-parte corrente" con contestuale indicazione di procedure e tempi di realizzo;
 - per la massa passiva per 321 milioni di euro sono "per prestazioni rese e non pagate", e 528.476.990 euro per debiti fuori bilanci. Il totale della massa passiva è di 849.958.986 di euro.
- Per il direttore de dipartimento urbanistica la previsione di spesa per ciascun periodo in esame raggiunge la cifra considerevole di 9 miliardi di euro.

- Il 10 marzo 2020 è stata presentata una proposta di delibera per scongiurare il *default della Capitale D'Italia*
- Soltanto il 20/04/2021 con nota prot: RC/2021/0011992 il segretario generale in merito all'espletamento della funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta prot. n. RC/9346/2020, risulta acquisito il parere della Ragioneria Generale - prot. n. RE/69890 del 28 luglio 2020 - reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL. Nel merito, si evidenzia che l'Ufficio capitolino ha espresso parere non favorevole, in quanto la previsione di cui al punto 2. della proposta de qua riguardo l'auspicata abrogazione del comma 932 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "... renderebbe incerta l'applicazione del complesso di norme poste con i commi dal 927 al 932 bis (ad eccezione del comma 931, eccentrico rispetto alla materia che si tratta) esponendo peraltro Roma Capitale ad essere comunque competente, a far data dal 1 gennaio 2022, per le obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008, non rilevate in sede di ricognizione entro il 31 dicembre 2021, e senza che a Roma Capitale, siano trasferite le risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

Tenuto conto altresì che

- Il 2 maggio 2019 con una PEC è stato richiesto alla Gestione Commissariale per il piano di rientro del debito di Roma Capitale di effettuare la pubblicazione, nella pagina web 'Amministrazione trasparente', di tutte le informazioni disponibili e prodotte relative alle sezioni Bandi di concorso; Performance; Enti controllati; Attività e procedimenti; Provvedimenti; Bandi di gara e contratti; Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici; Bilanci; Beni immobili e gestione patrimonio; Controlli e rilievi sull'amministrazione; Servizi erogati; Opere pubbliche; Pianificazione e governo del territorio; Informazioni ambientali; Interventi straordinari e di emergenza facendo presente che, sebbene sia evidente che alcune sezioni non siano di pertinenza della Gestione commissariale, tutte quelle citate sono prive di contenuti e di link. Si rileva, inoltre, l'assenza della sezione Altri contenuti - Accesso civico.
- Il 30 maggio 2019 il commissario straordinario in risposta alla PEC citata dichiara di aver provveduto ad aggiornare le sezioni a seguito della nota ricevuta ma che per responsabilità del Comune non ha una sezione web da poter gestire autonomamente dedicata alla pubblicazione in materia di pubblicità e trasparenza della gestione commissariale.
- Il 2 febbraio 2020 è stata inviata con PEC una diffida alla ragioneria generale dal concedere anticipazioni di liquidità alla gestione commissariale. Il Comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla gestione commissariale anticipazioni di liquidità per sopperire a temporanee carenze di liquidità fino alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale, qualora il commissario straordinario riceva anticipazioni di liquidità da parte di Roma Capitale queste devono essere restituite entro l'anno contabile e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 anche al fine di evitare che si venga a creare la situazione descritta al comma 1 -septies, terzo periodo lettere a) e b) del Dl.34/2019. A tal fine si richiede copia della Convenzione medesima, e qualora questa non sia stata ancora definita e approvata dagli organi competenti si diffida dal concedere anticipazioni di liquidità alla gestione commissariale.
- L'11 marzo 2020 è stata presentata una prima interrogazione (protocollo n° RC/8379/2020 e protocollo RQ/2020/4860 dell'11 marzo 2020) alla Sindaca e alla Giunta al fine di sapere:
 - Se Roma Capitale ha predisposto una ricognizione della situazione economico finanziaria del Comune a seguito della chiusura della gestione commissariale e l'impatto della

- risultante della ricognizione che si avrà sul bilancio capitolino nelle partite debitorie e ereditarie residuali della gestione commissariale;
- Se l'Avvocatura Capitolina e il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, come prevede la normativa vigente, stanno procedendo con gli atti propedeutici alla presentazione delle relative istanze di liquidazione.
 - Se tutti i Dipartimenti coinvolti nella gestione dei residui attivi e passivi stanno procedendo con gli atti propedeutici delle relative istanze.
- Con nota prot: RE/2020/0033349 del 03/04/2020 il vice ragioniere generale di Roma Capitale dichiara che i crediti saranno trasferiti alla Gestione ordinaria ai sensi dell'art. 38, comma 1 lett.b) del d.l. 34/2019 a seguito della chiusura della Gestione Commissariale, e in quel momento si verificherà, alla luce delle ricognizioni effettuate, l'entità del fondo crediti dubbia esigibilità necessario al mantenimento degli equilibri di bilancio, in relazione alle operazioni di definitiva rilevazione della massa passiva "l'invio alla Gestione Commissariale del debito pregresso, di idonee istanze di liquidazione o di cancellazione dei crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, iscritti nella massa passiva della medesima Gestione Commissariale". Per quanto attiene alla cancellazione dei residui attivi e dei residui passivi tra Roma Capitale e gestione commissariale si segnala che l'ammontare definitivo degli stessi sarà oggetto di determinazione alla data del 31/12/2021 a seguito delle operazioni di liquidazione dei residui passivi e di riscossione dei residui attivi che saranno perfezione entro la medesima data. Il citato art. 38 del d.l. 34/2019 ha inoltre previsto il trasferimento all'Amministrazione della titolarità dei debiti non iscritti nella rilevazione definitiva della massa passiva e, di converso, il trasferimento delle risorse di cui al fondo di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non destinate annualmente alla copertura dell'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze e del bond di 1,4 mld di euro accollato a Repubblica Italiana nel gennaio 2020, in applicazione del comma 1-bis dello stesso art. 38 d.l. 34/2019.
- Con nota prot: RF20/2000/29028 del 25/03/2020 l'avvocatura risponde alla prima interrogazione per le passività derivanti da espropri, ed in particolare da procedimenti di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. 327/01, e segnala che l'Avvocatura Capitolina non appena riceve un contenzioso che può determinare un provvedimento ex art. 42 bis 327/01, lo segnala con immediatezza al Dipartimento P.A.U., U.O. Espropri, Ufficio competente ad istruire ed emettere i provvedimenti di acquisizione sanante in modo che possa avviare il relativo procedimento; 3) in ordine ai procedimenti espropriativi non conclusi con un formale provvedimento di esproprio che hanno dato luogo - e continuano attualmente a dare luogo - ad una occupazione illegittima della proprietà altrui, l'Avvocatura non ha (né può avere in qualche modo) possibilità di conoscere in anticipo ed in mancanza di richiesta (evidentemente giudiziale) da parte del proprietario, l'esistenza dell'occupazione sanabile con un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. 327/01, spettando tale compito esclusivamente all'Ufficio che ha determinato l'occupazione stessa. Da ultimo si segnala che i poteri transattivi attribuiti ex lege alla Gestione Commissariale non si applicano alle passività derivanti da procedimenti ex art. 42 bis 327/01, come espressamente riconosciuto dalla stessa Gestione Commissariale con nota prot. UC 3255 del 27 giugno 2019.
- Con nota inviata con PEC il 21 aprile 2020 ai revisori dei conti, ai sensi dell'art.113 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale è stato chiesto un parere se all'atto della cessazione della

gestione commissariale, relativamente ai debiti commerciali residui (3 miliardi di euro circa), verrà meno il blocco degli interessi, l'impignorabilità delle somme e l'impossibilità di intraprendere azioni esecutive (le norme del TUEL che risultano immediatamente applicabili alla Gestione Commissariale sono le disposizioni di cui all'articolo 248 commi 2, 3, e 4). I revisori dei conti non hanno mai risposto alla sottoscritta.

- All'atto della cessazione della gestione commissariale, relativamente ai Debiti finanziari bisognerà rivalutare l'ammontare dei debiti da finanziamento presenti nello stato patrimoniale di Roma Capitale.
- Il 24 aprile 2020 con PEC si chiede al commissario straordinario responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza la pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' --> sito web Gestione Commissariale' i Bilanci/relazioni per il piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma della rendicontazione annua (Prospetti rendiconto), con evidenza di pagamenti e riscossioni effettuate nell'anno, nonché tutte le principali variazioni intervenute nell'esercizio per singola ripartizione contabile del piano di rientro, per tutti gli anni più recenti.
- Il 17 giugno 2020 è stata calendarizzata una commissione controllo garanzie e trasparenza sui "Profili di conoscibilità e trasparenza sulla valutazione del rischio di default di Rom Capitale per effetto della chiusura della gestione commissariale (Protocollo N. 15649 del 21/09/2020)" l'assessore al bilancio dichiarò che al momento non c'è alcun rischio di default. Ci sono invece incertezze sugli espropri. L'Avvocatura in commissione attualizza i dati in base agli aggiornamenti che arrivano dagli organi coinvolti. La stessa si sarebbe impegnata a fare una ulteriore attualizzazione alla luce dei più recenti dati pervenuti. I revisori dei conti regolarmente invitati risultano assenti.
- Il 7 dicembre 2020 è stata presentata una seconda interrogazione (Protocollo: RQ/2020/20543) alla Sindaca e alla Giunta al fine di sapere:
 - Quali misure la Giunta intende intraprendere per porre in essere ogni azione necessaria per scongiurare il rischio default di Roma Capitale per effetto della chiusura della gestione commissariale (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 all'art. 1, comma 927 e seguenti).
 - Quali misure l'Amministrazione Capitolina intende intraprendere per fronteggiare eventuali oneri da passività latenti per attività espropriative e monitorare costantemente l'idoneità degli accantonamenti prudenziali destinati in bilancio ordinario e non ancora rilevate nel debito commissariale delle circa 2 mila pratiche (per una stima di circa un miliardo di euro) riferibili ai periodi tra il 1950 e il 1990, per le quali è stato richiesto all'ufficio unico espropriazioni di indicare l'onere potenziale che sarebbe potuto derivare dalla regolarizzazione delle stesse e che sono ancora in carico o di incerta imputazione e copertura a seguito della chiusura della gestione commissariale (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 all'art. 1, comma 927 e seguenti).
 - Quali misure sono state intraprese fino ad oggi dall'Amministrazione Capitolina per monitorare costantemente l'impatto che sui conti capitolini possono far emergere i 2 contratti derivati, stipulati il 24 luglio del 2007 e che scadono entrambi il 31 dicembre 2030, il cui valore mark to market alla data del 31 dicembre 2018 era pari a circa 34 milioni di euro, e che risultano ancora aperti, con la controparte Banca Opi.
 - Se si è conclusa con esito positivo l'operazione di accollo del Prestito obbligazionario RomeCity e se è stata disposta la revoca delle delegazioni di pagamento rilasciate da Roma Capitale a garanzia del prestito stesso.
- Il 2 marzo 2021 è stata calendarizzata una commissione controllo garanzie e trasparenza sui "Profili di effettiva conoscibilità in relazione al tema della gestione commissariale e

ripercussioni che la chiusura stessa avrebbe sul bilancio ordinario di Roma", interviene l'avvocato Rossi per l'Avvocatura sostenendo che gli espropri risalenti ad anni fa che non sono stati ancora indennizzati sono diventati molto più onerosi. La dottoressa Esposito ricorda che la gestione commissariale comincia nel 2008 al momento l'ammontare del debito sfiora i 9 miliardi ma ovviamente nel tempo va crescendo anche per effetto degli interessi che si accumulano sul debito stesso.

- Il 4 marzo 2021 è stata presentata una terza interrogazione (Protocollo: RQ/2021/3654) alla Sindaca e alla Giunta al fine di sapere:
 - Quali misure sono state intraprese fino ad oggi per fornire personale adeguato all'ufficio espropri del Comune di Roma nel rispetto dell'attività di ricognizione delle procedure espropriative pregresse da esaminare per effetto della Legge n. 145 (commi 927-930) che impone a Roma Capitale.
 - Se è stato fornito alla Corte dei Conti, per la definitiva quantificazione degli oneri per espropriazioni legati ad atti formali o ad acquisizioni "sine titulo" antecedenti al 28 aprile 2008, l'elenco parlante delle relative fattispecie, distinte per tipologia e con specificazione della riferibilità o meno a contenziosi pendenti con l'indicazione dell'entità delle obbligazioni pecuniarie correlate.
 - Quali motivazioni hanno spinto il depauperamento nel 2016 del personale necessario al dipartimento urbanistica per accertare definitivamente la massa passiva non finanziaria del debito straordinario per la gestione delle pratiche dell'Ufficio espropri come emerge dalla nota (protocollo QI/181073) ricognitiva delle posizioni debitorie derivanti da procedure espropriative o da acquisizioni "sine titulo" antecedenti al 28-04-2008.
 - Se a seguito della chiusura della gestione commissariale, così come è stato dichiarato dal direttore del dipartimento dell'urbanistica nella seduta della commissione trasparenza del 2 marzo 2021, il Comune di Roma va in default per effetto dell'importo del debito di 9 miliardi da espropri che si sposta sul bilancio capitolino a partire dal 1° gennaio 2022. Se a seguito della chiusura della gestione commissariale, così come è stato dichiarato dal direttore del dipartimento dell'urbanistica nella seduta della commissione trasparenza del 2 marzo 2021, la ragioneria generale ha considerato, con la predisposizione di idoneo fondo di accantonamento di bilancio, le risorse finanziarie necessarie per coprire gli interessi maturati dopo il 28 aprile 2008 da riconoscere agli aventi diritto e che contabilmente sono registrati come debiti fuori bilancio per il periodo dal 2008 al 2021.
 - Se, alla luce di quanto emerso nella seduta della commissione trasparenza del 2 marzo 2021, resta valida l'affermazione della sindaca Raggi in occasione della conferenza stampa del 4 aprile 2019 alla presenza del vice ministro dell'economia Laura Castelli e dell'Assessore al Bilancio Gianni Lemmetti, secondo cui dal 2021 potrà essere ridotta l'addizionale comunale Irpef che grava sui percettori di reddito residenti a Roma.
- La relazione del 2020 sulle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale (trasmessa alla Presidenza il 27 luglio 2021) ha evidenziato che tutti i debiti per i quali i competenti uffici capitolini non presenteranno una valida istanza di liquidazione entro il termine del 31 dicembre 2021 ritorneranno nella competenza di Roma Capitale.
- Il commissario straordinario del Governo Beltrami ha avuto quindi 36 mesi di tempo, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, per definire il debito di Roma e per chiudere definitivamente il debito commerciale e il debito finanziario.
- L'impatto sul bilancio capitolino risulta aggravato dalla circostanza che tali debiti rientreranno sprovvisti delle tutele previste dalla normativa vigente per la Gestione Commissariale (impignorabilità, blocco degli interessi e della rivalutazione monetaria alla data di dichiarazione

del dissesto - 3 luglio 2008 - poteri transattivi del Commissario Straordinario) con un conseguente aggravio di costi per le finanze pubbliche.

- Inoltre occorre evidenziare che gli ultimi mesi del 2020 sono stati caratterizzati dall'emergenza sanitaria COVID-19 che ha condizionato l'operatività sia degli uffici che dei tribunali con il conseguente rallentamento nella definizione dei contenziosi in corso.

Tutto ciò premesso in narrativa

Si CHIEDE all'Autorità Contabile e al Prefetto in indirizzo di accertare:

- La responsabilità degli organi di Governo Capitolino per l'omessa risposta di due interrogazioni a risposta scritta di "sindacato ispettivo" (art. 43 comma 3 TUEL, Art. 105 del Reg.Com. di Roma 20gg.) importanti per conoscere (Protocollo: RQ/2020/20543 del 7 dicembre 2020) gli effetti degli oneri da passività latenti sul bilancio ordinario del Comune di Roma a seguito della chiusura della gestione commissariale e (Protocollo: RQ/2021/3654 del 4 marzo 2021) sia su carenza personale per l'attività di ricognizione delle procedure espropriative pregresse da esaminare per effetto della Legge n. 145 e impatto del debito da espropri sul bilancio capitolino.
- Se diventa più complicato recuperare le anticipazioni che Roma Capitale ha liquidato al commissario straordinario.
- Gli effetti della chiusura della gestione commissariale a legislazione vigente poiché verrà meno il presupposto giuridico per il finanziamento annuale del contributo perpetuo. Non solo, ma all'atto della cessazione della gestione commissariale, relativamente ai debiti commerciali residui 2 miliardi ancora da accertare, verrà meno il blocco degli interessi, l'impignorabilità delle somme e l'impossibilità di intraprendere azioni esecutive (le norme del TUEL che risultano immediatamente applicabili alla Gestione Commissariale sono le disposizioni di cui all'articolo 248 commi 2, 3, e 4), queste conseguenze sono state riportate come rischio nella relazione del 2020 (presentata nel 2021) dal commissario ma già nella prima nota inviata alla ragioneria avevo allertato sui rischi e conseguenze riportate.
- Quali conseguenze per la gestione della spesa capitolina ha la cancellazione virtuale dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale come richiesto nel decreto che comporta un incremento dell'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità per Roma Capitale che a sua volta vincola una quota dell'avanzo di amministrazione poiché l'importo del fondo non è oggetto di impegno e genera economia di bilancio quindi più aumenta il fondo più vengono cristallizzate le spese capitoline; tale accantonamento, pertanto, non consentendo l'utilizzo di risorse di difficile realizzazione in termini di riscossione, seppur permette di salvaguardare gli equilibri di bilancio, qualora se ne accertasse l'inesigibilità, di fatto non permette impegni di spesa per il valore del fondo.
- Se la ridenominazione del BOC in titolo di Stato ha fatto acquisire immediatamente valore a chi possedeva l'obbligazione con un vantaggio economico immediato (per via dell'upgrading) infatti la banca continua a fornire un rendimento del 5,345% fino al 2048 con garanzia dello Stato. Non subordinare l'accollo almeno alla rinegoziazione degli altri mutui della gestione commissariale posseduti dalle stesse banche ha generato di fatto un indebito arricchimento a vantaggio di privati, senza alcun giovamento per le finanze pubbliche.
- Secondo il DPCM del 20 dicembre 2013 si dispone che i commissari straordinari sono responsabili per la trasparenza alla loro gestione. Come evidenziato in narrativa con invio PEC la gestione

commissariale è stata carente nel pubblicare in amministrazione trasparente la gestione del debito di Roma (nel sito del Comune le voci da pubblicare sono state previste ma sono risultate vuote). Il commissario è tenuto a rendicontare la sua attività attraverso un consuntivo con i dati relativi alle variazioni delle voci del piano intervenute nell'esercizio inclusa la sezione illustrativa delle attività (al MEF, ISTAT, CORTE DEI CONTI e PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI), una relazione del commissario sullo stato di realizzazione degli interventi delegati in capo ai funzionari e ai commissari delegati (alla CORTE DEI CONTI), la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare (alla CAMERA E SENATO, MINISTERO INTERNI), il flusso di cassa trimestrale relativi agli incassi (al MEF, MINISTERO INTERNI) e i pagamenti e il flusso di cassa mensile dei pagamenti (al MEF). Vista l'assenza di documentazione sul sito del Comune di Roma si chiede di far provvedere la pubblicazione di tutti questi documenti citati presso la presidenza del consiglio dei ministri dei vari anni che ciascun Commissario straordinario del debito di Roma Capitale ha prodotto per permettere a tutti i cittadini italiani di conoscere come si è giunti al fallimento della Capitale d'Italia.

- All'atto della cessazione della gestione commissariale, relativamente allo Stato patrimoniale bisognerà rivalutare l'ammontare dei debiti da finanziamento presenti nello stato patrimoniale capitolino visto che Roma sarà titolare del piano di estinzione dei debiti non finanziari.
- Se si corre il serio rischio che Roma Capitale sia dichiarata in Deficit Strutturale e quindi si determina la situazione di pre-dissesto se non addirittura di Dissesto Finanziario per effetto della chiusura della gestione commissariale.
- Roma Capitale alla chiusura della gestione commissariale dovrà accogliere all'interno del proprio bilancio ordinario le partite debitorie e creditorie residuali della gestione commissariale, e al tempo stesso rivedere il proprio Conto Patrimoniale, il Risultato di amministrazione, prevedere accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità, iscrivere vincoli derivanti dalla contrazione di mutui, ridurre i margini di spesa corrente, mettere a rischio il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo ed il rispetto degli altri vincoli imposti dal Patto di stabilità e dalla Legge 118/2011 sulla contabilità armonizzata degli enti locali. Roma Capitale al 1° gennaio del 2022 riceverà secondo i dati disponibili dalla gestione commissariale un disavanzo senza tener conto del vero importo da debiti da espropri ancora da accertare. Per effetto dell'impatto della chiusura della gestione commissariale, la parte disponibile del Risultato di Amministrazione nel futuro rendiconto di gestione del 2022 avrà probabilmente un segno negativo, nello Stato Patrimoniale il patrimonio netto si riduce.
- La responsabilità della ragioneria generale e dell'organo di revisione per omessa risposta sulle conseguenze della chiusura della gestione commissariale.
- La scarsa riscossione delle entrate di competenza della gestione commissariale se è stato dato effettivamente impulso, supervisione e monitoraggio alle diverse fasi della gestione delle entrate dell'attività svolta da Roma Capitale in quanto titolare della riscossione del tributo. Nella relazione del commissario del 2020 per quanto riguarda le procedure e i tempi di realizzo, non è stato ottenuto un adeguato riscontro in quanto, per la quasi totalità delle posizioni, l'informazione non è stata fornita o è stato indicato che trattasi di posizioni affidate all'agente della riscossione. Si rappresenta tuttavia che per i residui attivi mantenuti gli uffici capitolini competenti hanno attestato la perdurante sussistenza, in base a validi titoli giuridici e di effettiva esigibilità.

- Qualora il commissario straordinario abbia ricevuto anticipazioni di liquidità da parte di Roma Capitale se queste sono state concesse con apposita convenzione e verificare se saranno restituite entro l'anno contabile e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

La sottoscritta consegna, a prova delle affermazioni, i seguenti allegati:

- La prima interrogazione (protocollo n° RC/8379/2020 e protocollo RQ/2020/4860 dell'11 marzo 2020), nota ragioneria e nota avvocatura.
- La seconda interrogazione (Protocollo: RQ/2020/20543 del 7 dicembre 2020).
- La terza interrogazione (Protocollo: RQ/2021/3654 del 4 marzo 2021).
- Nota dipartimento urbanistica (protocollo QI/2019/0181073).
- Nota del vice ragioniere generale di Roma Capitale (prot: RE/2020/0033349 del 03/04/2020).
- Nota dell'avvocatura capitolina (prot: RF20/2000/29028 del 25/03/2020).
- Nota inviata con PEC il 29 aprile 2019 alla Ragioneria Generale di Roma Capitale.
- Nota inviata con PEC il 2 febbraio 2020 alla Ragioneria Generale di Roma Capitale.
- Nota RE/16891 del 14 febbraio 2020 in risposta alla PEC inviata alla Ragioneria Generale.
- Nota inviata con PEC il 21 aprile 2020 ai revisori dei conti, ai sensi dell'art.113 comma 3.
- Richiesta inviata il 24 aprile 2020 con 3 PEC per la trasparenza della gestione commissariale.
- Verbale_ccpCGT_17062020.
- Verbale ccp.Trasparenza_02032021.

Si chiede di essere informati ex art. 406 c.p.p. dell'eventuale richiesta di proroga della durata delle indagini preliminari e, ex art. 408 c.p.p., dell'eventuale richiesta di archiviazione.

Roma, 18 ottobre 2021

Vice Presidente Commissione Controllo
Garanzia e Trasparenza

Capogruppo IDV

CONSIGLIERE CAPITOLINO
MONICA MONTELLA
